

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1996)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE e TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1975

Concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti degli appartenenti ai corpi militari per i reati commessi in servizio per l'uso delle armi. Attribuzione di competenza al Tribunale militare

ONOREVOLI SENATORI. — Con sentenza della Corte costituzionale 18 giugno 1963, n. 94, è stata ritenuta in contrasto con i principi di cui all'articolo 28 della Costituzione stessa la norma di cui all'articolo 16 del codice di procedura penale che imponeva l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia per procedere contro ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria o di militari per l'uso di armi in servizio di ordine pubblico.

Esigenze di sicurezza e di ordine pubblico impongono che tale autorizzazione venga ripristinata. È ciò possibile prevedendo con norma costituzionale l'autorizzazione medesima ed innovando rispetto ai principi ai quali si è richiamata la Corte costituzionale.

Ritengono i proponenti, senza entrare nel merito della richiamata decisione, che la esperienza successiva alla pronunzia della

Corte costituzionale, suggerisca appunto tale innovazione costituzionale che non abroga il principio della responsabilità diretta del pubblico dipendente prevista dal citato articolo 28, ma stabilisce una particolare tutela di una categoria di dipendenti, cioè dei militari, che per le loro funzioni e, cioè per la loro particolare condizione di lavoro, debbono usare le armi, specie per le situazioni di maggiore pericolo per gli stessi appartenenti ai corpi militari e per i cittadini rappresentate dalla criminalità crescente e, soprattutto dall'uso frequente che di armi, esplosivi, materiale incendiario fanno i criminali.

Si tratta di un provvedimento che deve essere collegato con altre misure dirette alla tutela morale e materiale degli appartenenti ai corpi militari, ma, quanto queste ultime è indispensabile per la prevenzione e la repressione della criminalità.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico.

All'articolo 28 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:

« Nei confronti degli appartenenti ai Corpi militari, per i reati commessi in servizio con l'uso delle armi, non può essere promossa azione penale se non sia stata concessa autorizzazione a procedere dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dal quale dipende il Corpo militare.

È esclusivamente competente a giudicare il Tribunale militare ».